



Direttiva contributi tetti in materiale tradizionale

Aprile 2017



Per ulteriori informazioni
Divisione dello sviluppo territoriale
Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 25 91
e-mail dt-sst@ti.ch
www.ti.ch/sst

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	4
2.	CONTRIBUTO PER TETTI IN PIETRA	5
2.1	Criteri per edifici in zona edificabile	6
2.2	Criteri per edifici fuori zona edificabile	6
2.3	Ammontare del contributo	6
2.4	Condizioni particolari per il materiale - gneiss	6
2.5	Condizioni particolari per il materiale - calcare	7
3.	CONTRIBUTO PER TETTI IN COPPI	7
3.1	Criteri	7
3.2	Ammontare del contributo	7
3.3.	Condizioni particolari per il materiale	7
4.	PROCEDURA	8
4.1	Richiesta contributo	8
4.2	Collaudo e pagamento contributo	8
5.	ONERI A CARICO DEL BENEFICIARIO	10
5.1	Manutenzione edificio e obblighi in caso di alienazione	10
5.2	Termini temporali	10
5.3	Annullamento della decisione o restituzione del sussidio (art. 16 e 17 Legge sui sussidi cantonali)	10

Allegato Lista delle località nelle quali era in vigore il sussidio tetti in piode (Fonte: Scheda 8.4 PD1990)

● INTRODUZIONE

La copertura dei tetti con piode rappresenta uno degli elementi più caratteristici degli insediamenti tradizionali e degli edifici rurali del Canton Ticino. Si tratta di un elemento di bellezza che conferisce valore all'intero paesaggio circostante.

Negli anni le piode, materiale indigeno pregiato e di grande effetto ma impegnativo nell'impiego, sono state progressivamente sostituite da altri materiali meno costosi e meno onerosi nella posa, come la lamiera o le tegole. Se dei tetti in lamiera si può dire che, specie nelle valli superiori, costituiscano un'immagine presente nel paesaggio montano, di certo le tegole di cemento grigie sono del tutto estranee all'architettura rurale tradizionale.

Nelle valli e nella fascia montana l'abbandono della copertura in piode ha quindi determinato una perdita di carattere degli edifici ed insediamenti tradizionali. Inoltre si è tolta linfa ad una tra le più qualificanti specializzazioni artigianali del nostro Cantone, che è quella della costruzione di tetti in piode.

A partire dagli anni settanta, l'Autorità cantonale aveva istituito un sostegno finanziario volto a salvaguardare la copertura in piode dei tetti degli insediamenti tradizionali, poi soppresso nel 2003 per motivi di risparmi. Nel 2012, in concomitanza con l'approvazione da parte del Gran Consiglio del Piano cantonale d'utilizzazione per edifici e impianti protetti ("Piano dei rustici", PUC-PEIP), il sostegno finanziario è stato reintrodotta (cfr. messaggio CdS n. 6495).

La riattivazione dei sussidi per tetti in piode si è rivelata particolarmente apprezzata: si tratta di un incentivo importante che produce effetti positivi sul paesaggio e, nel contempo, fornisce anche un impulso non trascurabile alle piccole attività artigianali presenti nelle zone periferiche e di montagna. Per questo motivo il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento del territorio, ha deciso di dare continuità a questa politica e nel dicembre 2016 il Gran Consiglio ha votato un credito di 3.6 mio di franchi per opere di valorizzazione del paesaggio, di cui 2.5 mio destinati a sussidi per il rifacimento di tetti tradizionali (cfr. messaggio CdS n. 7209). Nell'ambito del nuovo credito l'Autorità politica, a seguito di una mozione approvata dal Parlamento, ha esteso il contributo anche al rifacimento di tetti in coppi, nel caso di interventi di restauro conservativo.

La presente direttiva è stata aggiornata e sostituisce quella dell'ottobre 2012.

2. CONTRIBUTO PER TETTI IN PIETRA

Il sussidio per la copertura dei tetti con materiale tradizionale va inteso come contributo alla valorizzazione dell'edificato e del suo contesto paesaggistico.

Il criterio principale per decidere un contributo è legato alla funzione che l'edificio svolge nel paesaggio. Di conseguenza, al momento dell'esame di una richiesta di sussidio, si verifica anzitutto il contesto in cui si trova l'edificio, rispettivamente se questo si trova in un paesaggio protetto ai sensi del PUC-PEIP.

Qui di seguito sono presentati in maniera tabellare i criteri di ammissione o esclusione dal sussidio, distinguendo tra edifici in zona edificabile o situati all'esterno di essa.



*Foroglio
Val Bavona*



*Tengia
Leventina*

2.1 Criteri per edifici in zona edificabile

Sono **sussidiabili**:

- edifici appartenenti ad un insediamento contemplato nella lista allegata;
- edifici appartenenti ad un nucleo costituito per almeno 2/3 da edifici con tetto tradizionale.

Sono **esclusi dal sussidio**:

- beni culturali di importanza cantonale o locale;
- edifici pubblici;
- edifici al beneficio di altri sussidi cantonali e/o federali;
- edifici di tipologia non tradizionale.

Sono valutati come **casi eccezionali**:

edifici non appartenenti alla categoria dei sussidiabili, che presentano caratteristiche architettoniche e paesaggistiche significative e dove il mantenimento del tetto in materiale tradizionale ha un effetto rilevante sul paesaggio.

2.2 Criteri per edifici fuori zona edificabile

Sono sussidiabili:

- edifici singoli o in gruppo, appartenenti ad un paesaggio protetto PUC-PEIP, la cui copertura originale è costituita da piode;
- edifici appartenenti ad un paesaggio protetto PUC-PEIP, la cui copertura originale non è costituita da piode e che si trovano in un contesto paesaggistico che richiede una copertura in materiale tradizionale (ad esempio in un gruppo di edifici di cui 2/3 con tetto in piode).

Sono esclusi dal sussidio:

- beni culturali di importanza cantonale o locale;
- edifici pubblici;
- edifici al beneficio di altri sussidi cantonali e/o federali;
- edifici non meritevoli di protezione ai sensi dell'Inventario degli edifici fuori zona edificabile (IEFZ);
- edifici trasformati secondo modalità estranee alla tipologia tradizionale.

Sono valutati come casi eccezionali:

edifici non appartenenti alla categoria dei sussidiabili, che presentano caratteristiche architettoniche e paesaggistiche significative e dove il mantenimento del tetto in materiale tradizionale ha un effetto rilevante sul paesaggio.

2.3 Ammontare del contributo

Il contributo concesso per il rifacimento di un tetto in piode ammonta a fr. 200.- / mq (il contributo si riferisce ai mq effettivamente realizzati, misurati in obliquo).

2.4 Condizioni particolari per il materiale - gneiss

Il contributo è concesso solo per tetti in piode eseguiti con materiale analogo ai tetti tradizionali esistenti di provenienza nazionale e lavorato in modo tradizionale (a spacco);

Sono escluse dal contributo:

- piode lavorate a macchina (tetto 2000);
- piode che per forma e dimensione non appartengono alle tipologie locali;
- piode con una composizione petrografica differente dallo gneiss (ad esempio quarzite).

2.5 Condizioni particolari per il materiale - calcare

Il contributo è concesso solo per tetti in lastre di calcare eseguiti con materiale analogo ai tetti tradizionali esistenti. Questa situazione è specifica al Mendrisiotto. Per quanto attiene alla provenienza del materiale può essere impiegato anche materiale non indigeno, alla condizione che sia dimostrata l'impossibilità di reperire materiale nella regione (ad esempio riciclando lastre già presenti) e che il materiale, per composizione petrografica e colore, sia analogo al calcare indigeno.

Il richiedente dovrà essere in grado di indicare la provenienza del materiale e di produrre un campione al momento della richiesta.

3. CONTRIBUTO PER TETTI IN COPPI

3.1 Criteri

Il contributo per un tetto in coppi viene assegnato unicamente laddove il rifacimento viene eseguito con tecnica tradizionale e nell'ambito di interventi di restauro conservativo dell'edificio. Non viene per contro sussidiata la posa di coppi su sottotetto.

3.2 Ammontare del contributo

Il contributo ammonta al 25% del costo supplementare previsto rispetto alla posa di un tetto in tegole, riferito al rifacimento della carpenteria tradizionale e alla posa dei coppi.

3.3 Condizioni particolari per il materiale

Vengono sussidiati unicamente coppi tradizionali; sono esclusi dal sussidio similcoppi in materiale.



4. PROCEDURA

4.1 Richiesta contributo

L'istante trasmette la domanda di contributo mediante l'apposito modulo all'Ufficio natura e paesaggio (UNP), descrivendo nel dettaglio l'intervento, il preventivo di spesa ed il programma dei lavori. L'UNP esamina la domanda e richiede, se del caso, ulteriori elementi di valutazione.

La Sezione dello sviluppo territoriale decide lo stanziamento del sussidio, che viene comunicato ai beneficiari e al comune. Sono dati i rimedi giuridici, Le decisioni della Sezione sono impugnabili al Consiglio di Stato e poi al Tribunale amministrativo, secondo la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (artt. 55 cpv.1 e 60 cpv.2 Lpamm).

Il beneficiario e la Sezione sviluppo territoriale (SST) sottoscrivono un accordo che regola le modalità di esecuzione del lavoro, la procedura di collaudo e i tempi di versamento del sussidio, nonché gli oneri assunti dal beneficiario (vedi anche cap. 5.)



Rossura
Leventina



Val Verzasca



Tengia
Leventina

4.2 Collaudo e pagamento contributo

Il pagamento del contributo, indicato nella decisione di finanziamento, avviene dopo il collaudo dei lavori effettuati.

Per gli interventi **in zona edificabile**, l'istante invia all'Ufficio natura e paesaggio un verbale di collaudo, corredato dalla necessaria documentazione fotografica, certificato dal Comune.

Per gli interventi **fuori zona edificabile e all'interno del PUC-PEIP** valgono le modalità codificate nell'art. 19 della Norme di attuazione del relativo Piano di utilizzazione cantonale.

Il collaudo si riferisce a tutti i lavori eseguiti sull'edificio, non è pertanto sufficiente la realizzazione a regola d'arte del tetto, ma l'intera costruzione deve essere coerente con la licenza edilizia rilasciata. Difformità evidenti rispetto al progetto approvato possono comportare il non versamento del sussidio.

Nel caso in cui la difformità rispetto al progetto approvato sia considerata minima e non lesiva dell'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 43 cpv I della Legge edilizia, e non richiede quindi provvedimenti di ripristino, il sussidio potrà essere erogato in misura ridotta rispetto alla decisione di finanziamento.

La documentazione del collaudo deve inoltre essere accompagnata dalle fatture inerenti al rifacimento del tetto e dallo schizzo con le misure della superficie effettivamente realizzata.

La SST compie dei controlli selettivi.



Tetto in calcare
Scudellate
Val di Muggio

5. ONERI A CARICO DEL BENEFICIARIO

5.1 Manutenzione edificio e obblighi in caso di alienazione

Il beneficiario si impegna a :

- garantire una buona manutenzione dell'edificio e delle sue adiacenze;
- non modificare l'edificio ed in particolare i materiali, il colore, i serramenti e tutti gli elementi che concorrono a determinarne la tipicità, se non per quanto esplicitamente contemplato dalla licenza edilizia;
- non modificare altresì la struttura esterna dell'edificio e le sue adiacenze.

In caso di alienazione il beneficiario si impegna inoltre a:

- trapassare all'acquirente tutti gli oneri relativi all'edificio, in particolare l'obbligo di manutenzione;
- comunicare all'acquirente l'importo del contributo percepito;
- comunicare all'acquirente il tenore dell'art. 18 della legge sui sussidi cantonali.

5.2 Termini temporali

Il beneficiario si impegna a iniziare i lavori entro un anno a partire dalla sottoscrizione dell'accordo. A fronte di motivazioni fondate può essere concessa una proroga di un ulteriore anno. Se il lavoro non viene eseguito entro tale termine la decisione di sussidio decade. Ciò non impedisce all'istante di reinoltrare una domanda di sussidio per lo stesso oggetto in un momento successivo.

La Sezione sviluppo territoriale può concedere deroghe a fronte di situazioni eccezionali

5.3 Annullamento della decisione o restituzione del sussidio (art. 16 e 17 Legge sui sussidi cantonali)


Nel caso in cui i dati forniti per la richiesta del contributo siano scorretti, la Sezione sviluppo territoriale può annullare la decisione di sussidio. Se in fase di collaudo le opere eseguite risultano manifestamente diverse da quanto approvato con la licenza edilizia, la SST può revocare il sussidio. A fronte di gravi abusi edilizi eseguiti sull'oggetto del sussidio, la SST chiede la restituzione del contributo.

La presente direttiva entra immediatamente in vigore.

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Direttore della Divisione
dello sviluppo territoriale e della mobilità:


Riccardo De Gottardi



Allegato

Lista delle località nelle quali era in vigore il sussidio tetti in piode (Fonte: Scheda 8.4 PDI 1990)

Comune	Frazione / Sezione	Isos/Altro
Avegno-Gordevio	Avegno di Fuori	Isos nazionale
	Avegno di Dentro	Isos nazionale
Bosco Gurin	Bosco Gurin	Isos nazionale
Brione Verzasca	Chiosetto	Isos nazionale
Campo Vallemaggia	Pian San Carlo	Isos nazionale
Centovalli	Costa	Isos nazionale
	Lionza	Isos nazionale
	Rasa	Isos nazionale
	Verdasio	Isos nazionale
	Bordei	Isos nazionale
Cevio	Rovana,	Isos nazionale
	Boschetto	Isos nazionale
	Val Bavona	caso speciale
Corippo	Corippo	Isos nazionale
Faido	Figgione	Isos nazionale
	Tengia	Isos nazionale
	Rossura	Isos nazionale
Frasco	Lövalt	caso speciale
	Cabbione	caso speciale
Lavizzara	Fusio	Isos nazionale
	Prato Somico	Isos nazionale
	Brontallo	Isos nazionale
	Monti di Rima	caso speciale
Lavertezzo	Aquino	Isos nazionale
Linescio	Linescio	Isos nazionale
Serravalle	Val Malvaglia	caso speciale
Serravalle	Navone	Isos nazionale
Sonogno	Sonogno	Isos nazionale



Per ulteriori informazioni

Divisione dello sviluppo territoriale
Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 25 91
e-mail dt-sst@ti.ch
www.ti.ch/sst

© Dipartimento del territorio, 2017
www.ti.ch